

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE



***PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE***
proposto dal Sig. Ciro Parrella

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Avv. Mario Ciani

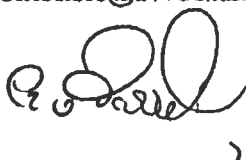
ADVISORS
Avv. PhD Valeria Manzo – Avv. Maria Rosaria Pontoriere

INDICE

1. PREMESSA
2. DATI ANAGRAFICI
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
7. ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO
8. SULLA CONVENIENZA DELLA PROCEDURA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ARTT. 268-277 CCII)
9. CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITÀ FINANZIARIE DEL PROPONENTE
10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA
11. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

PER: il Sig. **Ciro Parrella**, nato a **Pomigliano d'Arco (NA)** il 19 febbraio 1973 e residente in **Brusciano (NA)** alla **Via Camillo Cucca n. 402**, c.f. **PRRCRI73B19G812P**, rappresentato e difeso dagli **Avv.ti Valeria Manzo**, c.f. **MNZVLR83B68F839**, **valeria.manzo@pec.it** e **Maria Rosaria Pontoriere**, c.f. **PNTMRS72E58B990W**, **mariarosaria-pontoriere@avvocatinapoli.legalmail.it** entrambe del Foro di Napoli (Na), elettivamente





domiciliato presso lo studio dell'Avv. Manzo sito in Napoli (NA) alla Via A. Pitloo n. 7, giusta procura *ad litem* rilasciata su foglio separato allegato al presente atto. Si invita l'O.C.C. e la cancelleria del Tribunale ad effettuare le comunicazioni al seguente numero di telefax: 081/5784963 ovvero ai seguenti indirizzi P.E.C.: valeria.manzo@pec.it e marcosariapontoriere@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO

che versando l'istante in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (in quanto si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite o comunque previste dalla legge), il Sig. Parrella - in conformità con il dettato normativo - in data 22 novembre 2024, ha presentato istanza all'O.C.C. Presidium Debitores al fine di ottenere la nomina di un Gestore della crisi,

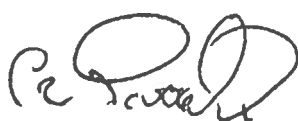
FORMULA

ex art. 67 e ss. CCII, ai propri creditori il presente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

verificata ed attestata dal Gestore della crisi nominato, Avv. Mario Cianci, cui è demandato l'incarico di predisporre la relazione particolareggiata ed a riferire, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- ✚ indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- ✚ esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- ✚ resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- ✚ indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- ✚ giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.





2. DATI ANAGRAFICI

TITOLO PERSONALE	Sig.
COGNOME	Parrella
NOME	Ciro
C.F.	PRRCRI73B19G812P
LUOGO E DATA DI NASCITA	Pomigliano d'Arco (NA), il 22 maggio 1949
COMUNE DI RESIDENZA	Brusciano (NA)
INDIRIZZO DI RESIDENZA	Via Camillo Cucca n. 402
STATO CIVILE	Coniugato

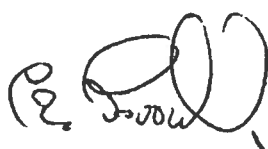
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCIL.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- ✚ per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*
- ✚ per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";*





- ✚ per crisi *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- ✚ per insolvenza *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.*

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore, come meglio evidenziato al paragrafo successivo e si trova, come verrà esposto in seguito, in una situazione d'insolvenza. Sussistono, inoltre, i requisiti previsti dall'art. 69 in quanto il Parrella:

- ✚ non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- ✚ non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ✚ non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il consumatore ha, pertanto, sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti che rappresenta l'unico strumento in grado di consentire un ritorno *in bonis* con soddisfazione, seppur parziale dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente (meritevolezza).

L'istante ha, inoltre, fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Nella proposta che segue e con la consapevolezza che, per accedere ai benefici di cui al CCII, occorre tanto possedere i requisiti soggettivi e oggettivi, quanto dimostrare di non aver posto in essere atti con colpa grave, frode e mala fede, si rappresenteranno compiutamente gli elementi che potranno condurre ad una valutazione che ne esclude la sussistenza. A conferma di ciò, il consumatore ha fornito al Gestore tutte le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ad egli ed all'Organo Giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta di Piano, con piena cognizione e causa.

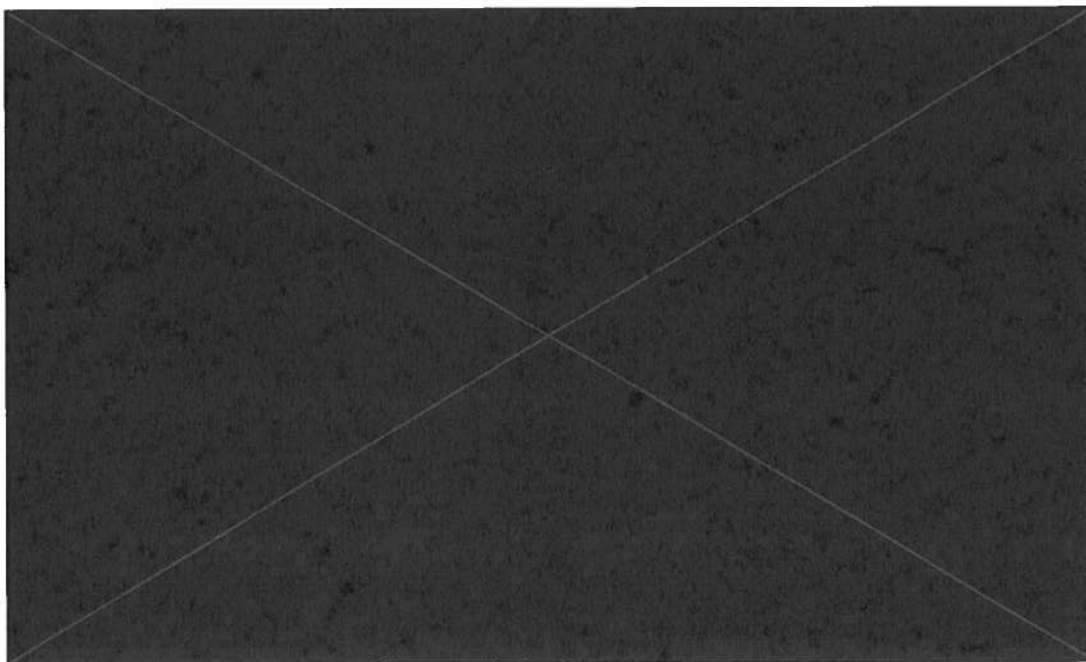
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Di seguito si riporta quanto appreso dal consumatore e quanto risultante dall'esame della documentazione depositata a corredo del Piano, nonché dalle ulteriori informazioni acquisite in sede di audizione, che hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento del ricorrente.

La storia del Sig. Parrella non è molto diversa dalle tante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi avversi allo stesso non imputabili tali da originare una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Il ricorrente è l'unico che ha sempre contribuito al sostentamento della sua famiglia composta dalla moglie, casalinga, e da tre figlie (una di anni 21 e due gemelle di anni 17).

Il Sig. Parrella ha sempre ricoperto il ruolo di operaio presso l'azienda L.M.P. S.r.l., percependo uno stipendio mensile pari ad euro 1.700,00 (al lordo delle trattenute) sino al dicembre 2024 per le ragioni che meglio si diranno in prosieguo.

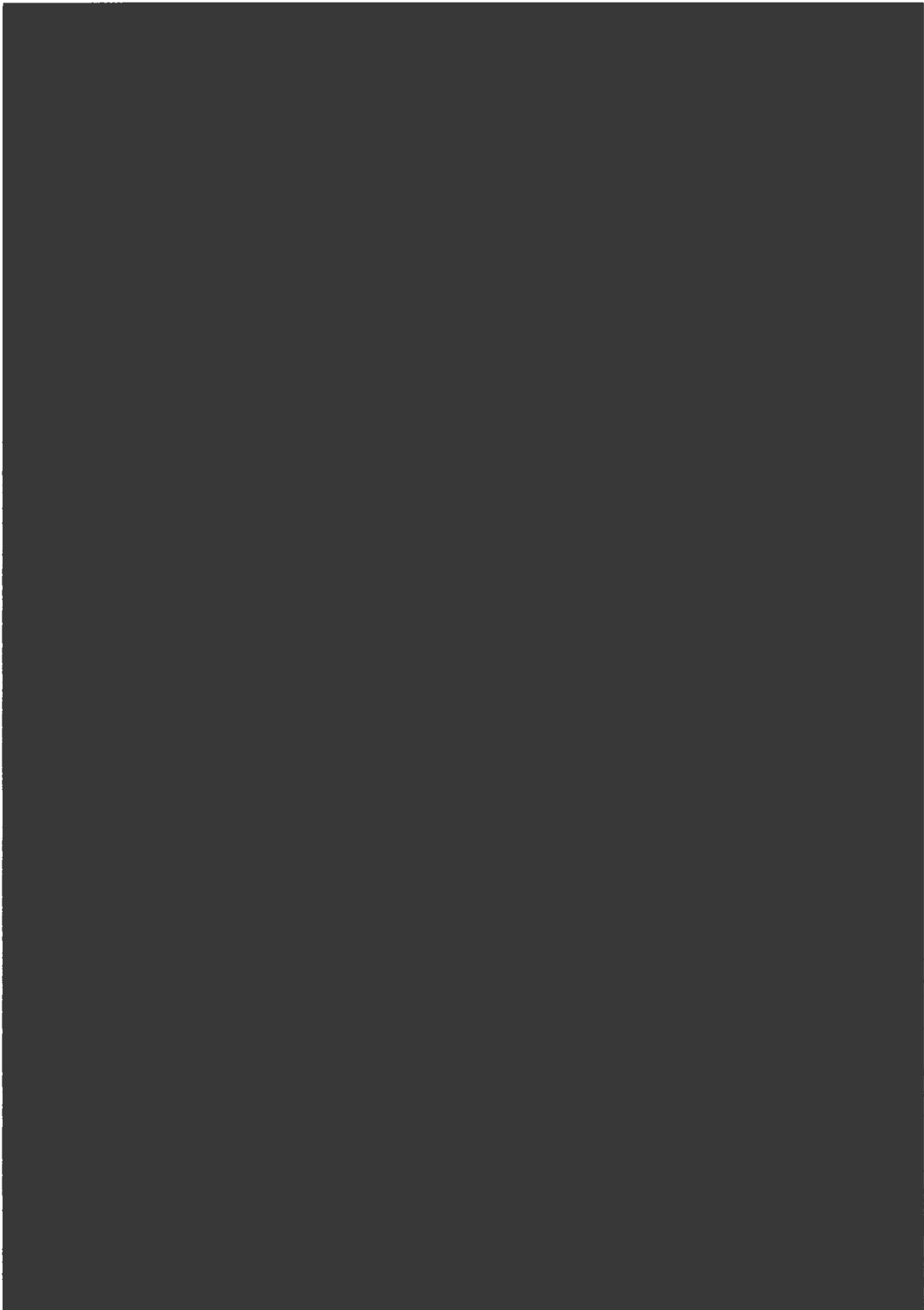


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEQUE 7



Encl. 1/2

Q

[Handwritten signature]

L'entità dei debiti contratti per ragioni esclusivamente personali, così come supportata dalla prodotta documentazione allegata alla proposta di Piano ammonta a complessivi euro € 43.448,51.

CREDITORE	IMPORTO
Agos Ducato S.p.A.	€ 1.636,36
Pitagora (cessione del V)	€ 35.425,00
Cofidis S.p.A.	€ 1.789,00
Deutsche Bank ¹	€ 4.486,15 (al marzo 2025)
TOT	€ 43.336,51

¹ Il 27 di ogni mese vengono prelevati dal conto euro 112,00.

Il 27 di ogni mese vengono prelevati dal conto euro 112,00.

non essendo la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria stata causata da una sua condotta colposa.

Alla luce di quanto innanzi esposto e stante la difficoltà rappresentata dal far fronte ai propri bisogni il Sig. Parrella, in presenza di un chiaro sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, depositava, a mezzo dei propri Advisor, apposita istanza presso l'OCC Presidium Debitores affinché venisse nominato un Gestore della crisi da sovraindebitamento.

5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il ricorrente ha mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori provvedendo ad adempiere, per quanto possibile, le obbligazioni assunte.

6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

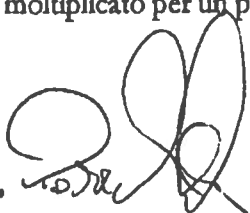
Non sussistono atti dal sovraindebitato personalmente compiuti in frode ai creditori e da essi impugnati.

Il ricorrente ha sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni ma, allo stato, per le ragioni in precedenza esposte, non è più in grado di ottemperare regolarmente agli obblighi precedentemente assunti.

7. ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO

L'art. 68, terzo comma, del CCII sancisce che l'OCC (leggasi il Gestore), nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo

P2, 





familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

In ossequio al secondo capoverso dell'articolo in esame 68, gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- ✚ l'importo del finanziamento in verifica;
- ✚ gli importi di ulteriori finanziamenti in precedenza ottenuti;
- ✚ il numero dei componenti il nucleo familiare (come risultanti dal certificato dello stato di famiglia);
- ✚ il reddito netto dei componenti il nucleo familiare (come risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU);
- ✚ l'importo dell'assegno sociale (volto ad indicare l'ammontare necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it).

Nel caso che qui interessa, il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, per l'appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Nello specifico si evidenzia come le finanziarie abbiano concesso il prestito personale senza violare i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al D.lgs. 385/1993 e rispettando, pertanto, il merito creditizio.

8. SULLA CONVENIENZA DELLA PROCEDURA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ARTT. 268-277 CCII)

Circa l'alternativa liquidatoria si attenziona quanto segue.

Il debitore non possiede titoli di credito, valori mobiliari, titoli assicurativi, depositi bancari o postali attivi, né vanta crediti da riscuotere verso privanti, Enti ovvero società.

In relazione ai beni mobili registrati il ricorrente risulta proprietario di una Peugeot 206 immatricolata nel 2001 il cui valore è pari ad euro 500,00.

In relazione agli immobili il Sig. Parrella risulta proprietario dell'appartamento dove è sita la residenza familiare (di 4 vani) con annesso posto auto.

Dalla perizia prontamente prodotta risulta che l'immobile ha un valore di mercato pari ad euro 43.151,56 e, dunque, superiore, all'ammontare della debitoria.

Non si ritiene, pertanto, opportuno valutare positivamente un'alternativa liquidatoria tanto in relazione agli ulteriori costi di procedura, quanto all'incertezza dei tempi di realizzo e al *quantum* che i creditori potrebbero ottenere trattandosi, lo si rammenta, esclusivamente di creditori chirografari.

9. CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITÀ FINANZIARIE DEL PROPONENTE

Il nucleo familiare risulta così composto:

VOCE
Sig. Ciro Parrella
[REDACTED]
[REDACTED] a)
[REDACTED] e)
[REDACTED] e)

Il reddito familiare è rappresentato dalle seguenti entrate:

VOCE	IMPORTO
Stipendio (operaio metalmeccanico)	€ 1.700,00 (al netto delle cessioni 1.400,00)
[REDACTED]	[REDACTED]

Tali le spese correnti familiari, così come dichiarate:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Gas	€ 52,00
Enel	€ 9,00 ²
Acqua	€ 29,00
Vitto	€ 1.100,00
Medicine	€ 100,00
Benzina	€ 300,00

² In quanto beneficiario del bonus energetico.

(C. Parrella)

[Signature]

[Signature]

Assicurazione Auto	€ 50,00
Tassa di Possesso Auto	€ 20,00
Telefonia fissa	€ 50,00
Telefonia mobile	€ 40,00
Pulmino/dentista	€ 200,00
	TOT € 1.950,00

Alla luce di quanto in dettaglio rappresentato, ben può evincersi come le spese siano estremamente contenute in quanto limitate allo stretto necessario per vivere.

Tale il rapporto entrate/spese mensili:

ENTRATE	SPESE
€ 2.200,00	€ 1.950,00

10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Alla luce di tutto quanto esposto, l'istante, data l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta di un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che permetta a lui ed alla sua famiglia di vivere dignitosamente.

È opportuno, a questo punto, esaminare la fattibilità, anche giuridica, della proposta di Piano ed in particolare sotto i seguenti profili:

- ✎ durata dell'esecuzione del Piano e percentuale di soddisfazione del ceto creditorio;
- ✎ coerenza del Piano proposto con le previsioni di legge;
- ✎ prerogative del Piano.

In assenza di una norma che fissa limiti precisi alla durata di esecuzione del Piano del consumatore, la legittimità di quest'ultimo ben può essere valutata sotto il profilo del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

L'art. 2740 c.c. prevede infatti che il debitore risponda "dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge".

La citata norma fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore; pertanto, ai fini della valutazione della proposta, è necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Alla luce di tali principi, chi giudica è chiamato a valutare comparativamente:

✎ la percentuale di soddisfazione prevista nel piano e quella ipotizzabile nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. È da escludersi, infatti, che tale comparazione possa essere effettuata con il ricavabile in caso di alternativa liquidazione dei beni, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano;

✎ quanto alla durata, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva una durata di quattro anni e per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari di sette anni; visto anche il recente orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità che si sta consolidando sul punto e dei precedenti Piani già omologati di circa 10/12 anni, può concludersi che il Piano proposto è legittimo e fattibile tutte le volte in cui, a parità di soddisfazione dei creditori, preveda un termine pari a quello di durata massima dei predetti giudizi, ovvero un termine maggiore ma che garantisca, in proporzione, una percentuale di soddisfazione superiore.

Nello specifico, stante la possibilità per l'odierno istante di mettere a disposizione del ceto creditorio euro 250 mensili, si prevede il pagamento, in sette anni e otto mesi, della somma di euro 21.724,25 (con decurtazione, pertanto, del 50% della debitoria complessivamente intesa) oltre il compenso dell'OCC (per complessivi euro 22.760,99). A partire dalla definitività della sentenza di omologa del Piano (previo rilascio da parte della competente Cancelleria del certificato di mancata opposizione) verranno, annualmente, corrisposti euro 3.000,00 al fine di soddisfare:

✎ integralmente le spese spettanti al creditore prededucibile OCC. Sul punto si precisa che l'odierno istante ha provveduto al pagamento di un primo acconto, come da preventivo siglato con l'OCC, per complessivi euro 1.024,48;

✎ parzialmente, nella misura del 50%, i restanti creditori.

Tale il dettaglio:

Pr. Pina,

CREDITORE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO ATTRIBUITO	% DI PAGAMENTO
OCC Presidium Debitores	€ 2.561,23	€ 1.036,74 (stante l'acconto già versato pari ad € 1.024,48)	100%
Agos Ducato S.p.A.	€ 1.636,36	€ 818,18	50%
Pitagora (cessione del V)	€ 35.425,00	€ 17.712,50	50%
Cofidis S.p.A.	€ 1.789,00	€ 894,50	50%
Deutsche Bank	€ 4.486,15	€ 2.243,07	50%

11. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dell'istante rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti.

Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenterebbe per i creditori una maggiore garanzia di recupero dell'intero credito vantato (in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie ed esposizione debitoria) e rappresenterebbe per il consumatore una gravissima preclusione di condurre una vita dignitosa.

Alla luce di quanto indicato, il Sig. **Ciro Parrella**, così come rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Nola affinché, svolte le finalità di rito, Voglia:

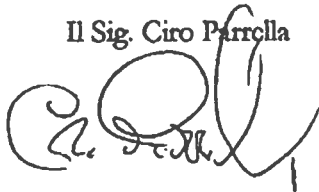
- ammettere il ricorrente alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- ai sensi dell'art. 70, primo comma, CCII, ritenuti ammissibili la proposta ed il piano, disporre che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione richiesta dall'art. 68, secondo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

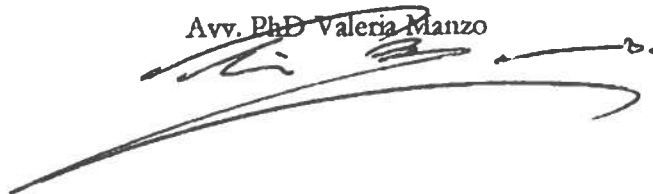
Il tutto con espressa riserva di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni entro il termine che l'adito Organo Giudicante riterrà di voler, eventualmente, concedere.

Napoli, lì data del deposito.

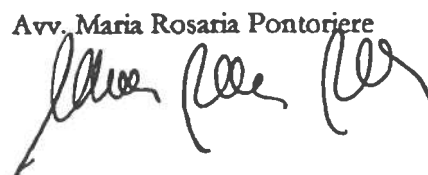
Il Sig. Ciro Parricella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Parricella', written in a cursive style.

Avv. PhD Valeria Manzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valeria Manzo', written in a cursive style with a long horizontal flourish.

Avv. Maria Rosaria Pontoriere

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maria Rosaria Pontoriere', written in a cursive style.



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 122-1/2025**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Ciro Parrella,** [REDACTED]

[REDACTED] c.f. PRRCRI73B19G812P, con domicilio eletto presso gli Avv.ti Valeria Manzo, c.f. MNZVLR83B68F839J, e Maria Rosaria Pontoriere, c.f. PNTMRS72E58B990W, mariarosariapontoriere@avvocatinapoli.legalmail.it, entrambe del Foro di Napoli (Na), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Manzo sito in Napoli (NA) alla Via A. Pitloo n. 7, tramite l'OCC incaricato, Avv. Mario Cianci, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Brusciano (NA);

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto il ricorrente *Ciro Parrella*, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 1.700,00), risulta proprietario dell'appartamento dove è sita la residenza familiare (di 4 vani) con annesso posto auto (dalla perizia prodotta risulta che l'immobile ha un valore di mercato pari ad € 43.151,56) nonché del bene mobile registrato Peugeot 206 immatricolato nel 2001 il cui valore è pari ad € 500,00; 2) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare [REDACTED] per un importo pari ad € 1.950,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 45.897,74;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione

delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura; *rilevato*, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura derivante dalla corresponsione di nn. 92 rate mensili di € 250,00, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 100% dei creditori in prededuzione (OCC); 50% dei creditori chirografari;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Ciro Parrella**

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 05.05.2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano